

PROCEDURA PER LE COMPENSAZIONI DI CUI AL COMMA 3.4 DELLA DELIBERA AEEG n. 34/05

Energia elettrica, ritirata dai gestori di rete e destinata al mercato vincolato, di cui all'articolo 13, commi 3 e 4, del D.Lgs. 387/03 e all'articolo 1 comma 41 della Legge 23 agosto 2004, n. 239

La presente procedura attua le disposizioni previste dalla Delibera 34/05, e si applica:

- per l'energia di cui al D.Lgs. 387/03 : dalla data di entrata a regime del mercato elettrico, come verrà individuata dal decreto del Ministro delle Attività Produttive ai sensi dell'Articolo 20, comma 1, del D.Lgs. 387/03
- per l'energia di cui alla Legge 239/04 : dal 1° gennaio 2005.

SCOMPUTO

Acquirente Unico scomputa dagli importi dovuti dai gestore di rete, per la cessione di energia destinata ai clienti del mercato vincolato, il controvalore economico dell'energia ritirata dai gestori determinato come nel seguito indicato.

PREZZI

In base a quanto stabilito all'Articolo 3, comma 4 della Delibera 34/05, Acquirente Unico riconosce ai gestori di rete, come controvalore economico dell'energia da scomputare dagli importi dovuti ad Acquirente Unico stesso, per la cessione dell'energia destinata ai clienti del mercato vincolato:

- i prezzi di cui all'articolo 4 riconosciuti dai gestori di rete ai produttori, per gli impianti diversi da quelli citati all'articolo 5 della stessa delibera 34/05;
- gli stessi prezzi di cui all'articolo 4 per gli impianti citati all'articolo 5 della stessa delibera 34/05.

In caso di aggiornamenti successivi da parte di Acquirente Unico del prezzo di cessione mensile alle imprese distributrici, si procederà ad adeguare i corrispettivi da riconoscere ai gestori di rete.

REGOLAZIONE DELLE PARTITE ECONOMICHE

La regolazione del controvalore economico dell'energia da scomputare dagli importi dovuti ad Acquirente Unico per la cessione dell'energia destinata ai clienti del mercato vincolato riguarda:

- **Impresa Distributrice con un Bacino di Clienti Vincolati sufficiente ad assorbire l'energia delle “Produzioni 387/03 e 239/04”**

Ai sensi dell'Articolo 3, comma 4, della Delibera 34/05, Acquirente Unico scomputa il controvalore economico dell'energia ritirata dalle “produzioni 387/03 e 239/04”, mediante emissione di nota di credito nei confronti dell'impresa distributrice che dispone di un bacino di clienti vincolati sufficiente ad assorbire l'energia di dette produzioni.

- **Impresa Distributrice con un Bacino di Clienti Vincolati non sufficiente ad assorbire l'energia delle “Produzioni 387/03 e 239/04”**

Ai sensi dell'Articolo 3, comma 5, della Delibera 34/05, Acquirente Unico scomputa:

- il controvalore economico dell'energia ritirata dalle “produzioni 387/03 e 239/04”, mediante emissione di nota di credito fino al soddisfacimento del fabbisogno dell'impresa distributrice stessa;
- fornisce al gestore di rete gli elementi necessari ad emettere fattura nei propri confronti per la parte di energia eccedente il fabbisogno dell'impresa distributrice.

- **Gestore di Rete diverso da Impresa Distributrice**

Ai sensi dell'Articolo 3, comma 5, della Delibera 34/05, Acquirente Unico fornisce al gestore di rete diverso dalle imprese distributrici gli elementi necessari ad emettere fattura nei propri confronti, per il controvalore economico dell'energia ritirata dalle “produzioni 387/03 e 239/04”.

LIQUIDAZIONE DELLE PARTITE ECONOMICHE

Acquirente Unico emette mensilmente note di credito e/o fornisce al gestore di rete gli elementi necessari ad emettere fatture nei propri confronti, secondo i tempi stabiliti, per la fatturazione alle imprese distributrici, nel “*Contratto di cessione di energia elettrica tra Acquirente Unico e le imprese distributrici per la vendita ai clienti del mercato vincolato*” pubblicato sul sito di Acquirente Unico in data 31 maggio 2004 e approvato dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas con Delibera 78/04.

Acquirente Unico, pertanto, emette note di credito e/o fornisce al gestore di rete gli elementi necessari ad emettere fatture nei propri confronti, entro il quinto giorno lavorativo del secondo mese successivo a quello di riferimento e provvede ai pagamenti entro il quindicesimo giorno lavorativo del secondo mese successivo a quello di riferimento.

REQUISITI

Ai fini del riconoscimento, da parte di Acquirente Unico, ai gestori di rete del controvalore economico dell'energia oggetto di scompuoto, sono necessari i seguenti requisiti:

- **Impresa Distributrice**

- a) avvenuta assegnazione da parte del GRTN del “Codice Identificativo” ad ogni singolo impianto di produzione D.Lgs. 387/03 e L. 239/04 - definiti ai sensi dell’Art. 1, comma 1, lettere a) e b), della Del. 34/05 - connesso alla rete di competenza dell’impresa distributrice.
- b) avvenuta sottoscrizione del “*Contratto di cessione di energia elettrica tra Acquirente Unico e le imprese distributrici per la vendita ai clienti del mercato vincolato*”, pubblicato sul sito di Acquirente Unico in data 31 maggio 2004 ed approvato dall’Autorità per l’energia elettrica e il gas con Delibera 78/04, ed avvenuto rilascio delle garanzie connesse
- c) avvenuta sottoscrizione della convenzione di cui all’articolo 3, comma 6 della delibera 34/05, tra gestore di rete e produttore;
- d) rispetto in ogni sua parte della presente procedura.

- **Gestore di Rete diverso da Impresa Distributrice**

- a) avvenuta assegnazione da parte del GRTN del “Codice Identificativo” ad ogni singolo impianto di “produzione 387/03 e 239/04” connesso alla rete di competenza del gestore di rete diverso dall’impresa distributrice;
- b) avvenuta sottoscrizione della convenzione di cui all’articolo 3, comma 6 della delibera 34/05, tra gestore di rete e produttore;
- c) rispetto in ogni sua parte della presente procedura.

FLUSSI INFORMATIVI

I gestori di rete inviano mensilmente le seguenti informazioni, per ciascuno degli impianti interessati, all’indirizzo di posta elettronica “delibera34-05@acquirenteunico.it” attraverso un file formato “.csv”:

1. Nome Gestore di Rete
2. Mese di Riferimento
3. Anno di Riferimento
4. Codice Identificativo Impianto (assegnato dal GRTN)
5. Denominazione Impianto
6. Provincia
7. Tipologia Impianto
8. Data Inizio Convenzione
9. Data Fine Convenzione

10. Tipologia Prezzo - in base a quanto indicato all'Articolo 4 commi 1, 2, 3 e 4 della Delibera 34/05, come definito nella convenzione tra il titolare dell'impianto di produzione e il gestore di rete ai sensi dell'Articolo 3, comma 6, della Delibera 34/05
11. Energia mensile per Fasce Orarie

Per i fini di cui sopra, Acquirente Unico mette a disposizione di ogni gestore di rete, contestualmente alla presente procedura, una macro Excel denominata "Modello SC1" da utilizzare per generare il file contenente le informazioni richieste nel corretto formato ".csv".

Nell'oggetto dell'e-mail inviata dai gestori di rete deve essere esattamente riportato:

- la dizione "DEL34-05"
- il nome del gestore di rete mittente
- mese e anno

(Esempio: DEL34-05_NOMEGESTORE_GENNAIO_2005).

Il file ".csv" deve essere inviato entro il giorno 15 del mese successivo a quello di riferimento.

VERIFICA DEI DATI

I dati ricevuti attraverso i file ".csv" saranno verificati con le corrispondenti misure di immissione delle "produzioni 387/03 e 239/04" che le imprese distributrici, ai sensi dell'Articolo 44, comma 1, dell'Allegato A, alla Delibera 237/04 e successive modifiche, sono tenute ad comunicare al GRTN entro il giorno 15 del mese successivo a quello di riferimento.

Nel caso di discordanza tra i dati trasmessi ad Acquirente Unico e quelli trasmessi al GRTN, al raggiungimento del giorno 27 del mese successivo a quello di riferimento, Acquirente Unico, in attesa dell'accertamento del valore effettivo, determinerà provvisoriamente il controvalore economico da scomputare, assumendo come quantitativo di energia il valore minore tra i due.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Per l'energia di cui al D.Lgs. 387/03, nel periodo transitorio dal 1° gennaio al 31 marzo 2005, Acquirente Unico continua ad applicare il regime di prezzi indicato nella comunicazione AEEG 8 ottobre 2004, Prot. PB/M04/3660/EA, relativa alla "Modalità di ritiro dell'energia elettrica prodotta da impianti da fonti rinnovabili e ritirata dai gestori di rete ai sensi dell'Articolo 20, comma 1, del D.Lgs. 387/03".

I gestori di rete sono invitati ad inviare le richieste di scomputo relative ai mesi da Gennaio 2005 a Marzo 2005 attraverso i file ".csv" (uno per ciascun mese), entro il giorno 30 del mese di Maggio 2005.

Acquirente Unico provvede a regolarizzare gli scomputi relativi al suddetto periodo transitorio entro il mese di Luglio 2005.

Per l'energia di cui al D.Lgs. 387/03, nel periodo dal 1° aprile 2005 e fino alla data di entrata a regime del mercato elettrico, Acquirente Unico continua ad applicare il regime di prezzi indicato nella predetta comunicazione AEEG dell'8 ottobre 2004.

DISPOSIZIONI FINALI

Le eventuali richieste di informazione e comunicazioni relative alle disposizioni oggetto della presente procedura possono essere richieste all'indirizzo di posta elettronica "delibera34-05@acquirenteunico.it".

Gli adempimenti di Acquirente Unico nei confronti dei gestori di rete e/o dei titolari di impianti di "produzione 387/03 e 239/04" per ciò che concerne la "Registrazione dei contratti di compravendita", ai sensi ai sensi dell'Articolo 4, dell'Allegato A, alla Delibera 237/04 modificata con Delibera 64/05, si ritengono assolti da parte di Acquirente Unico con la ricezione e l'accettazione dei file ".csv" inviati dai gestori di rete e verificati con i dati inviati dai medesimi gestori di rete al GRTN così come specificato nella sezione "Flussi Informativi".

Roma, 22 aprile 2005